

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"VALPE AMBIENTE SRL"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E NATURA DELLA SOCIETA'

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"VALPE AMBIENTE SRL"**; essa opera in conformità al modello gestionale cd. *in house providing* quale descritto e disciplinato dall'ordinamento comunitario (art.17, Direttiva 2014/23/UE) ed interno (art. 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

2. La Società:

a) è a capitale interamente pubblico: essa può essere partecipata esclusivamente da Comuni e Unioni Montane, anche a mezzo delle forme associative previste dalla legge statale e/o regionale quale sede per l'esercizio unitario da parte di Comuni stessi delle funzioni inerenti l'organizzazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale di VALPE AMBIENTE SRL ovvero nelle forme indicate dall'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) è soggetta all'esercizio congiunto da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera a), anche in via indiretta in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dall'art. 2, comma 1,

lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (es. attraverso società *in house providing* da loro controllate), di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

c) effettua oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidati dai soggetti di cui alla precedente lettera a). La produzione residuale, affidata da soggetti diversi dai soci, sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Sedico.
2. La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze nei Comuni dei soci.
3. Il domicilio legale dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci volontariamente istituito.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto, quale missione nell'interesse dei soci e delle loro collettività, l'esercizio dei servizi pubblici, dei servizi di interesse generale e di pubblica utilità di seguito elencati:

a) la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia

la raccolta, il trasporto anche di merci in conto terzi, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura e, ove necessario, la bonifica di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione; le attività accessorie e funzionali alla stessa gestione dei rifiuti;

b) la gestione di servizi, processi industriali e tecnologici volti al risparmio energetico attraverso tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia;

c) i servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e di giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato nonché di aree ad uso pubblico, compresa l'igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti e degli alimenti;

d) la promozione, la coordinazione e l'attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo e delle acque, nonché per il recupero ecologico - nell'ambito delle attività sopra indicate ovvero indipendentemente da esse - di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

e) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie afferenti alle attività di cui sopra;

f) la manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, la

progettazione, la costruzione e la gestione di cimiteri, di tombe, di loculi di manufatti e di impianti di cremazione ed in genere l'esecuzione di servizi cimiteriali;

g) le attività amministrative connesse alla gestione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a) e di quelle necessarie per la gestione dei rifiuti speciali, quali la gestione delle banche dati, le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, l'adozione di iniziative finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, l'applicazione e la riscossione della cd. tariffa corrispettiva e, comunque, dell'entrata costituente il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, la progettazione di sistemi di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti - anche in cooperazione con altri enti e soggetti pubblici -, lo svolgimento di servizi analoghi a quelli elencati intesi a valorizzare l'utilizzo di dati, strumenti, risorse e strutture della società;

h) i servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti da imballaggio in genere e ogni altro bene durevole;

i) la gestione di servizi di supporto all'attività amministrativa e tecnica nei settori specificati alle lettere precedenti, anche tramite la concessione in uso e/o l'aggiornamento di software, banche dati, archivi informatici e l'elaborazione di dati;

l) servizi di ricerca, consulenza, assistenza e progettazione,

assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere nei settori specificati alle lettere precedenti;

m) servizi di gestione, monitoraggio, progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche ed informative legate alle necessità di gestione e localizzazione dei dati e mezzi ed in particolare a servizi informativi territoriali e di pianificazione; servizi di gestione documentale, nonché servizi di progettazione, installazione e gestione di sistemi di videosorveglianza e di connettività ad esse legate con le relative infrastrutture hardware e software, nonché servizi di hosting.

In relazione alla specifica previsione dell'art. 188 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti speciali rappresenta servizio di interesse generale di cui la Società è investita in conseguenza della sua natura di *in house providing*.

2. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed in conformità alla normativa vigente, anche speciale, gestisce i servizi e le attività di cui al precedente comma 1 attraverso risorse proprie e/o mediante appalti, affidamenti, convenzioni o altra modalità di rapporto con soggetti esterni.

3. La Società inoltre potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. Nei limiti consentiti dall'art. 2361, comma 1, del Codice

Civile e dall'articolo 1, comma 2, lettera b) dello Statuto, e comunque solo se strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in società e consorzi a capitale pubblico. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui al presente oggetto sociale anche tramite Società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, è necessario il consenso dei soci che si siano determinati per la concreta attivazione della specifica attività a mezzo della Società.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalla Direttiva 2014/23/UE la Società potrà svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale in forza di un affidamento diretto o mediante gara d'appalto a favore dei soci o di terzi, siano essi Enti pubblici o privati.

4. L'affidamento alla Società dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato, ove consentito dalla vigente normativa, dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque).

L'Assemblea può prorogare tale termine e/o sciogliere anticipatamente la società, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e comunque in conformità alla

propria natura di soggetto cd. *in house providing*.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro [REDACTED] ([REDACTED]) e può essere aumentato, anche con conferimenti di crediti e/o di beni in natura, osservate le disposizioni di legge.
2. Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge.
3. La quota di capitale pubblico della Società non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la sua durata.
4. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società il trasferimento di quote o la costituzione di diritti reali sulle stesse che siano idonei a far venire meno la totalità del capitale sociale pubblico e/o la soggezione della società al controllo, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, su di essa esercitato dai soci. E' fatto, pertanto, divieto di iscrivere nel libro dei soci volontariamente istituito ogni trasferimento di quote effettuato in violazione delle previsioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE E DIRITTI DEI SOCI

1. Le quote sono indivisibili, trasferibili a norma di legge, fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 5, commi 3 e 4, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
2. Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione alla Società ai sensi di legge. Egli, in caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle proprie quote, conserva comunque il diritto di voto, previa convenzione stipulata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2471-bis e 2352 del Codice Civile.

3. In sede di aumento del capitale sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta, risultante dal Libro soci volontariamente istituito, alla data della delibera di aumento del capitale sociale.

4. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la stessa delibera di aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI QUOTE, PRELAZIONE E GRADIMENTO

1. Nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 5, comma 3, qualora un Socio intenda trasferire ad altro Ente di cui comma 2 dell'articolo 1, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo - anche gratuito - le proprie quote, dovrà previamente informarne tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, nella quale dovranno essere specificate tutte le condizioni rilevanti (compresi, nome o denominazione del cessionario, eventuale prezzo di acquisto, composizione societaria) ai fini dell'esercizio dei diritti di prelazione e di gradimento di cui al presente articolo.

Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito - quale a titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono comunicare, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera di cui al precedente comma 1, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote offerte in prelazione.

3. Il Presidente dell'Organo Amministrativo, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di cui al comma che precede, provvederà a dare comunicazione al Socio che intende trasferire e a tutti gli altri soci, delle proposte pervenute e del nome dei soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione.

4. Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci, le quote offerte verranno attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione in Società.

5. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno effettuare il pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla

comunicazione di cui al precedente comma 2, salvo differenti specifici accordi.

6. Le quote rimaste inopstate saranno trasferibili a terzi, fermo il rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 5, comma 3, alle condizioni offerte purché l'atto di cessione col terzo si perfezioni nel termine massimo di 90 (novanta) giorni. Ciascun socio ha diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state trasferite al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

7. Il trasferimento delle quote e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi, è subordinato all'ottenimento del gradimento degli altri soci: tale gradimento consisterà nell'accertamento che il cessionario risponda alle caratteristiche di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a).

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

ARTICOLO 8 - RECESSO

1. Il recesso è ammesso soltanto nei casi consentiti dalla legge e dal presente statuto.

2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Titolo III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9 - ASSOGGETTAMENTO DELLA SOCIETA' AL CONTROLLO ANALOGO

1. I soci, anche a mezzo delle forme associative di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente Statuto e/o in via indiretta in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE (es. attraverso società *in house providing* da loro controllate) esercitano il controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque ai principi della normativa dell'UE ed interna in materia di affidamenti *in house providing*. L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione all'Assemblea delle competenze indicate nell'art. 10 del presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico che i Soci approvano e/o sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2341-bis del Codice Civile. Tale atto viene trasmesso, così come le eventuali modificazioni, all'organo amministrativo della Società e vincola, così come le sue eventuali modificazioni, gli organi societari a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono.

2. Al fine dell'esercizio del controllo di cui al punto precedente ed in osservanza di quanto stabilito nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo, gli organi sociali, per quanto di propria competenza, sono tenuti a trasmettere ai Soci, anche su loro richiesta, i seguenti atti:

1) ogni atto della Società per il quale sia previsto un esame

preventivo da parte dei Soci ai sensi dell'atto di diritto pubblico regolante l'esercizio congiunto del controllo analogo;

2) atti, documenti, informazioni e rapporti inerenti l'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici.

3. E' inoltre consentito a ciascun Socio e/o alle forme associative di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, ed in osservanza di quanto stabilito nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa. L'esercizio del potere di vigilanza e controllo si svolge in conformità alle norme stabilite nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo di cui al precedente comma 1 e comunque in modo tale da non dar luogo a indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.

ARTICOLO 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, anche speciale, e dal presente statuto,

nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento degli atti degli amministratori.

2. L'Assemblea dei Soci, al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione societaria dei servizi pubblici ad essa affidati, anche ad integrazione e completamento dell'attività di controllo di cui al precedente art. 9 comma 1 ed in necessaria attuazione degli indirizzi dei soci formulati come ivi previsto, delibera, in merito all'approvazione e/o alle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti:

a) budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;

b) bilancio di esercizio;

c) l'azione di responsabilità contro amministratori, l'Organo di controllo e il revisore;

d) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):

- acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società;

- locazione di immobili di proprietà della Società;

- stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo contratto;

- acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila) IVA esclusa;

- operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a Euro

400.000,00 (quattrocentomila);

- apertura e chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli Eco sportelli né gli uffici ed i depositi temporanei insistenti sul territorio degli Enti Locali affidanti;

- l'approvazione dei contratti di servizio da stipulare fra la Società e i propri Soci per l'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l'eventuale loro modifica, proroga o rinnovo.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto trasmesso ai soci con qualsiasi mezzo (posta elettronica ordinaria o certificata, lettera raccomandata, fax) idoneo a documentare l'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La trasmissione dell'avviso è in ogni caso effettuata all'indirizzo fisico ovvero di posta elettronica ordinaria o certificata e/o al numero di fax di ciascun Socio, quale da ciascuno di Essi comunicato alla Società e risultante dal Libro soci volontariamente istituito.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

2. Su richiesta del singolo Socio, indipendentemente dalla

partecipazione da esso posseduta, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea qualora il Socio richiedente ritenga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo le proprie attività in conformità alle autorizzazioni dell'Assemblea di cui al precedente articolo 10, comma 3.

3. L'Assemblea si considera regolarmente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nei Comuni dei Soci.

5. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario se nominato o dal Notaio se richiesto dalla legge e devono essere trascritte in apposito libro.

7. Il verbale deve indicare: la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato

da ciascuno di essi nonché l'eventuale delega, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o da altra persona designata tra i soci dall'Assemblea medesima.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un segretario, che può essere anche non socio, nominato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro soci.

2. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soggetti previa delega scritta che deve essere conservata dalla

Società, ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ..

3. L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;

b) il Presidente dell'Assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) devono essere rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento degli intervenuti;

d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;

e) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tutte tali condizioni si deve dare atto nel verbale dell'Assemblea.

4. Il Presidente, previo consenso espresso della maggioranza dei soci presenti, può ammettere l'intervento all'adunanza di

dipendenti della società e/o dei soci e/o soggetti o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci relativamente alle materie da trattare.

ARTICOLO 14 - QUORUM DELIBERATIVI

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza di due terzi del capitale sociale.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza del capitale sociale.

3. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominato a norma del successivo art. 16 e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di società cd. *in house providing*. La scelta sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea che la esercita sulla base delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

2. Gli Amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

3. L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere agli Enti soci

gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 9, comma 2.

4. L'Organo Amministrativo, ove previsto in forma collegiale, nomina, conformemente alla designazione prevista all'art. 6 comma 6, un Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. E' fatto divieto alla Società di istituire organi amministrativi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

6. Ove richiesto dai soci (con modalità e tempi tali da non ostacolare l'operatività aziendale), l'Organo Amministrativo e/o il Direttore Generale della Società riferiscono ai medesimi in merito alla qualità e quantità dei servizi pubblici svolti dalla Società nonché sull'evoluzione generale della gestione e, in particolare, sui costi ed i ricavi della stessa.

ARTICOLO 16 - NOMINA, DURATA, SOSTITUZIONE E COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

1. La nomina degli Amministratori, spetta all'Assemblea e avviene nel rispetto dei termini e delle modalità nel proseguito indicate. La nomina avviene sulla base della designazione dei soci, in conformità a quanto stabilito dai Soci con apposito atto di diritto pubblico dagli stessi approvato e sottoscritto, nonché nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011,

n. 120, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, in conformità alle previsioni dell'art. 11, comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla designazione dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato amministratore e l'attestazione, da parte dello stesso e sotto la sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per la carica.

La candidatura per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il controllo dei requisiti di ciascun candidato avviene a cura dell'Assemblea.

2. Gli Amministratori possono essere anche non soci.

3. Non può essere nominato Amministratore:

a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità, inconferibilità o di decadenza previste, oltre che dall'articolo 2382 del Codice Civile, dalla legge speciale in materia di società cd. *in house providing* e dal presente Statuto;

b) chi riveste cariche pubbliche.

E' in ogni caso fatta salva la disciplina sull'inconferibilità ed incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dalla legislazione speciale in materia di incarichi di amministrazione in società cd. *in house providing*.

4. Qualora alla data della nomina ovvero nel corso del proprio mandato l'Amministratore ricoprisse una carica pubblica, essa sarà incompatibile col ruolo di amministratore della Società ed egli dovrà, conseguentemente, rinunciare a tale carica ovvero rassegnare le dimissioni da Amministratore, fermo restando che, qualora non si adoperasse per la rimozione di tale incompatibilità entro 30 (trenta) giorni a far data dalla conoscenza dell'evento, tale circostanza costituirà giusta causa per la sua revoca.

5. Ogni Amministratore ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Assemblea la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dal suo ufficio.

6. L'Organo Amministrativo dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Salvo diversa disposizione di legge, gli Amministratori sono rieleggibili.

7. Qualora, per dimissioni o altre cause, un amministratore venga a cessare anticipatamente, l'Assemblea, convocata senza ritardo, provvederà alla nomina del nuovo amministratore nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

8. La revoca degli Amministratori può essere deliberata dall'Assemblea in qualunque tempo. Costituisce giusta causa di revoca la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli articolo 9 e 10 del presente Statuto.

9. Agli Amministratori può essere corrisposto, per le mansioni

e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'Assemblea riterrà opportune, tenuto conto anche della normativa speciale in materia di società cd. *in house providing*.

10. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'Organo Amministrativo.

11. Sono fatte salve eventuali disposizioni speciali di legge relative alla carica di amministratore di società cd. *in house providing*.

**ARTICOLO 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
CONSULTAZIONE SCRITTA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER ISCRITTO**

1. In caso di richiesta di uno degli amministratori e comunque nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il consiglio si riunisce presso la sede della Società o altrove, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure in caso di richiesta della maggioranza degli amministratori o comunque nei casi previsti dalla legge.

4. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ovvero almeno due giorni prima in caso di urgenza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Il Consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le funzioni del segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate con referenza da un dipendente della Società o da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

8. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

9. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

10. Il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal suo inizio.

11. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate con i metodi di cui ai commi 7 e seguenti del presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

12. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ARTICOLO 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA

1. L'Organo Amministrativo, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte dei soggetti individuati dal precedente art. 1, comma 2, lett. b) analogo a quello esercitato sui propri servizi e nel rispetto delle competenze e degli indirizzi riservati all'Assemblea, gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo è altresì tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte di ogni singolo soggetto individuato dal precedente art. 1, comma 2, lett. b) su

ciascun servizio svolto dalla Società: a tal fine l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione può anche convocare l'Assemblea per sottoporre all'approvazione dei soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

3. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore generale in conformità alla designazione dei Soci, secondo le modalità stabilite con apposito atto di diritto pubblico dagli stessi approvato e sottoscritto.

4. L'Organo Amministrativo può conferire procure speciali anche a persone estranee alla Società per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ARTICOLO 19 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale deve essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e dell'attuazione degli

indirizzi gestionali dei soci.

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale della Società ed ha i poteri di firma nell'ambito dei compiti e delle competenze attribuitegli.

Titolo V

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

1. L'organo di controllo della Società ha composizione monocratica e svolge anche le funzioni di revisione legale dei conti; in alternativa, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale persona fisica o giuridica. In ogni caso, rimane fermo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 2.

2. L'organo di controllo e di revisione deve possedere i requisiti di legge per ricoprire l'incarico in parola.

L'organo di controllo e di revisione resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

La nomina dell'Organo di controllo spetta all'Assemblea secondo le modalità stabilite dai Soci con apposito atto di diritto pubblico dagli stessi approvato e sottoscritto.

Alla designazione dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato e l'attestazione, da parte dello stesso e sotto la sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la

carica.

La candidatura per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il controllo dei requisiti del candidato avviene a cura del Presidente dell'Assemblea.

3. All'Assemblea compete la determinazione, all'atto della nomina per l'intera durata dell'ufficio, del compenso dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominato, tenuto conto anche della legislazione speciale in materia di società cd. *in house providing*.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

4. E' fatto divieto alla Società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti c.c.. Il bilancio

non può essere redatto in forma abbreviata.

ARTICOLO 22 - REGOLAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI

1. Atteso che in conformità al modello cd. *in house providing* la società non persegue in via principale scopo di lucro, l'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino al limite di cui all'art. 2430 del Codice Civile, è attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, salvo che l'Assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

2. Il pagamento degli utili è effettuato con le modalità e nei termini che verranno annualmente stabiliti dall'Assemblea.

3. Gli utili non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

ARTICOLO 23 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. Il finanziamento dei Soci a favore della Società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia raccolta del risparmio tra il pubblico.

2. I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione dei Soci.

3. Il finanziamento dei Soci è fruttifero di interesse a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la Società.

4. I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i Soci potranno eseguire concorreranno a formare il patrimonio netto della Società.

Titolo VI

SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea se del caso convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti al potere dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi, anche speciali, vigenti in materia.